

Quel «mondo» oltre la corruzione

Il Mondo di Mezzo va oltre la corruzione

di **Giuseppe Pignatone***

Dopo la prima fase dell'operazione che noi abbiamo chiamato «mondo di mezzo», ma che sui mezzi di informazione ha ben presto cambiato nome ed è diventata «mafia capitale» - credo di dover ricominciare dalla stessa questione essenziale, cioè se l'organizzazione che fa capo a Carminati e Buzzi sia qualificabile come associazione per delinquere di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-bis. La Commissione d'inchiesta sta seguendo in diretta lo svolgimento delle indagini e del procedimento e proprio perché le indagini sono proseguite e proseguono, la Commissione sa che vi sono stati degli elementi ulteriori di grande interesse, sia in punto di diritto che in punto di fatto. Il primo di questi elementi è la decisione della Cassazione che, con due distinte sentenze del 10 aprile di quest'anno, ha sostanzialmente confermato i provvedimenti del tribunale del riesame che avevano a loro volta confermato in larghissima misura l'ordinanza del gip del 2 dicembre 2014, confermando in particolare la contestazione dei reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

Ripeto ancora una volta che naturalmente non siamo in presenza di un'associazione mafiosa delle dimensioni e delle caratteristiche di quelle che chiamiamo «tradizionali»: cosa nostra siciliana, 'ndrangheta calabrese, camorra napoletana. Non abbiamo centinaia o addirittura migliaia di affiliati; non abbiamo il controllo quasi militare di larghe zone del territorio; non abbiamo giuramenti o riti di affiliazione, né una durata che si protrae da oltre 150 Pag. 4anni, né un uso frequente e ostentato della violenza, anche in forme che direi esasperate. Il punto è però - come abbiamo già detto a dicembre e come ora ripetiamo confortati dalla decisione della suprema Corte - che tutte queste caratteristiche che rendono le mafie tradizionali estremamente pericolose e che corrispondono a quella che è la comune percezione direi sociologica - la Cassazione ha adoperato il termine «oleografica» - del concetto di mafia, non sono affatto richieste dalla norma dell'articolo 416-bis del codice penale perché si possa dire sussistente un'associazione di tipo mafioso.

La norma richiede, infatti, solo un numero minimo di tre persone; non esige la disponibilità di armi, se questa disponibilità c'è, scatta una specifica aggravante; non esige il controllo del territorio, né quello che prima ho definito l'uso frequente, ostentato ed esasperato della violenza. Quello che la norma richiede per la sussistenza del reato - e infatti la norma si applica, come dice l'ultimo comma, «anche alle altre associazioni, comunque localmente denominate» - è il metodo mafioso, cioè, cito dal codice, il fatto di «avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestio-

ne o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».

Ebbene, la Cassazione, con le sentenze sopracitate, ha confermato che l'associazione per delinquere che fa capo a Carminati e Buzzi ha proprio queste caratteristiche, usa il metodo mafioso e quindi integra il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, e deve quindi essere qualificata Pag. 5come associazione per delinquere di tipo mafioso, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano processuale - durata delle indagini, scadenza dei termini, durata della custodia cautelare e così via - e sul piano sostanziale, cioè l'entità delle pene che il codice prevede. Naturalmente ripeto quello che ho già detto qui in Commissione a dicembre e che sia io che gli altri colleghi e gli altri giudici che sono interessati abbiamo scritto e detto in più occasioni: Roma non è Palermo, non è Reggio Calabria, non è neanche Napoli; è troppo grande e complessa per essere controllata dalle organizzazioni mafiose, né - altra differenza che a me pare essenziale - c'è una sola organizzazione che sia in grado di controllare il mercato criminale, se così si può dire, escludendo tutte le altre, come invece avviene a Palermo e a Reggio Calabria.

Quello che avviene a Roma, invece, secondo quanto ci dicono le indagini, compresa questa indagine che noi continuiamo a chiamare «mondo di mezzo» - gli incontri con Michele Senese, i contatti e le alleanze con il clan 'ndranghetista dei Mancuso e così via - è che vi sono più organizzazioni criminali, nel territorio di Roma Capitale, alcune certamente di stampo mafioso - per esempio il clan Fasciani a Ostia, stando a una sentenza di quest'anno, mafia capitale, se vogliamo usare questo nome - e altre forse no, ma comunque continuiamo le indagini, che coesistono e agiscono sul territorio romano, nel quadro di equilibri mutevoli ma che comunque evitano scontri violenti sulla base di un preciso calcolo di convenienza, cioè che questo è il modo migliore per fare affari e arricchirsi (...).

Giuseppe Pignatone
*stralcio dell'audizione
in Commissione Antimafia
1 luglio 2015*

